



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

rifutano di guardare al consenso come “causa efficiente” dell’*amor coniugalis*; a riconsiderare il ministero coniugale e a sostenerlo.

La terza giornata, anch’essa coincidente con l’inaugurazione dell’anno giudiziario del tribunale ecclesiastico pugliese (15 marzo 2001), con relazione di Mons. J. M. Serrano Ruiz, tratta de “*Il Bonum Familiae nelle cause canoniche di nullità di matrimonio: incapacità ed esclusione*”. E il relatore rappresenta il *bonum* in oggetto “come espressione naturale, culturale ed esistenziale” dei beni di cui alla codificazione. Il *bonum familiae* acquisisce così un ruolo di concorso nell’esplicitazione della capacità-responsabilità del nubente. Non si mira, quindi, certo, a una estensione dei capi di nullità, piuttosto, in modo molto pregnante, specie per quanto concerne la capacità di esprimere un valido consenso, si chiede di dare spazio alla dimensione sociale (pubblica) della scelta personale di contrarre matrimonio.

La quarta e la quinta giornata, che si sono svolte il 23 aprile 2001 e il 26 maggio 2003, affrontano rispettivamente le problematiche de “*La perizia nel diritto matrimoniale canonico: profili sostanziali e processuali*” e “*Perito e perizia di parte nelle cause matrimoniali in diritto canonico*”. Il primo tema con le lezioni del Prof. G. Zuanazzi (*Il giudizio peritale nei casi di incapacitas ex can. 1095 cic*) e di S. E. Mons: A. Stankiewicz (*La valutazione della perizia nel processo matrimoniale canonico*); il secondo con la relazione del Prof. Avv. C. Gullo.

L’incontro di studio che dà vita alla quarta giornata assicura contributi didascalici e pratici su questioni discusse e dibattute, talora anche con accenti di contrapposizione, in merito all’apporto peritale nel giudizio canonico di nullità matrimoniale, con l’attenta cura di mettere in evidenza criteri generali (dottrinalmente documentati) e circostanze specifiche, autonomia dell’indagine

del perito e necessità di dare adeguate risposte ai quesiti del giudice, nonché l’esigenza di una corretta traduzione “delle conclusioni peritali in categorie canoniche”. E a queste riflessioni e precisazioni dà riscontro la relazione della quinta giornata, dove mette in luce le dimensioni dell’atto giuridico “perizia” e i corretti connotati dei periti e consulenti tecnici di parte e della loro attività.

Tutto il volume, quindi, realizza il rilevante obiettivo di attualizzare il diritto canonico, sostanziale e processuale, nella delicata materia delle nullità matrimoniali, riuscendo anche a rendere spunti di riflessione che sollecitano l’esigenza di assicurare un maggiore approfondimento della fisiologia del matrimonio e della famiglia nella realtà contemporanea, laddove, forse con precipua attenzione ci si è spesso, primariamente, preoccupati di trovare rimedi per le dimensioni patologiche della vita coniugale.

**Flavia Petroncelli Hübler**

*Giornate canonistiche baresi*, Atti V°, a cura di Raffaele Coppola e Carmela Ventrella Mancini, Adriatica Editrice, Bari, 2008, pp. 249.

Nel proliferare delle vicende, dei dibattiti, delle pronunce giurisprudenziali e degli scritti che da qualche anno (ma non molti) sembra abbiano posto, in Italia e in altri contesti nazionali, le problematiche connesse all’uso dei simboli religiosi al centro dell’attenzione e, nella specie, delle ricerche degli ecclesiasticisti, il 17 maggio 2005, l’Università di Bari, su solerte iniziativa del Prof. Raffaele Coppola, ha dato ospitalità a una “giornata” di studio dedicata all’analisi del tema: *Simboli religiosi e istituzioni pubbliche. L’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche dopo l’ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale*. E il testo in oggetto dà resoconto dei contributi resi al più generale dibattito in questo incontro.

Esso si dispone, quindi, nell'ambito di un nuovo ampio raggio di indagini, quasi, per così dire, a metà di un percorso, e, nella specie, è rivolto a stabilire se l'esposizione dei simboli religiosi nei locali pubblici (in questo caso del Crocifisso nelle aule scolastiche) si scontri con i principi di laicità, di libertà e di uguaglianza difesi dalla Costituzione italiana. L'indagine muove da una vicenda che, come è noto, ha indotto la Corte a eludere la questione di fondo, con una ordinanza di inammissibilità (in ragione del fatto che le disposizioni a lei sottoposte dal TAR Veneto integravano dei regolamenti), ma anche a rendere alcune precisazioni. La questione ha poi trovato una risposta, più esaustiva, ma non pienamente convincente, nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 556, del 2006, con l'assunto che il Crocifisso esprime "l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana", per cui evoca valori che "soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta". Infatti, a dissenso, il 3 novembre 2009 La Corte di Strasburgo ha affermato che la presenza del Crocifisso "potrebbe perturbare gli alunni di altre religioni o atei, in particolare se appartengono a minoranze religiose": una conclusione che ha sollevato in Italia forti reazioni e un ricorso governativo.

Tutto questo a conferma dell'attualità e delicatezza del tema; e dubbi permangono anche per l'esposizione di questo simbolo, che è comunque innanzitutto religioso, nei seggi elettorali, nelle aule giudiziarie ecc.; dubbi alimentati, tra l'altro, dall'intervento della Corte di Cassazione 15614/2006, che ha chiesto di non trascurare la valenza di un simbolo confessionale come il Crocifisso, anche "in ragione delle sempre più pressanti

esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione, del rispetto del pluralismo", e dall'ulteriore intervento della Corte costituzionale (ord. 127/2006), che ha ritenuto la presenza del Crocifisso nelle aule giudiziarie non lesiva dei diritti di libertà dei giudici.

Più ragioni, pertanto, invitano a segnalare un testo che si connota per l'interesse della problematica affrontata e per la qualità degli interventi che, per quanto resi in relazione a uno specifico episodio giuridico, segnano cardini essenziali per un ampio approccio a una tematica di crescente interesse.

La giornata di studio, dopo gli indirizzi di saluto e di apertura dei lavori, si svolge con la relazione del Prof. Coppola (*Simbolismo religioso e nuove prospettive per lo studio del diritto ecclesiastico italiano*), che fa seguire al promettente titolo indicazioni, di studio e di metodo, circa la laicità "relativa", ovvero storicizzata e ponderata, sulla necessità per le democrazie di un'etica "forte" di rispetto e comprensione della portata del fenomeno religioso, in ordine alle attese di una eguaglianza concreta e giuridica, circa il valore fondante della libertà di coscienza; per concludere con una richiesta di prudente discernimento nell'uso dei poteri statali.

A questa segue la relazione del Presidente emerito della Corte costituzionale Prof. Cesare Mirabelli (*Il simbolo del Crocifisso, "tolleranza" e pluralismo: osservazioni preliminari*), volta a segnalare (quasi anticipando la pronuncia del Consiglio di Stato) che la questione del Crocifisso non è problema di residuale confessionismo, piuttosto di tradizione identitaria di incidenza pubblica, capace di chiedere regole di "complementarietà" più che di "confine", di indurre al dialogo tra identità "anche profondamente diverse".

La relazione del Prof. Giuseppe Casuscelli (*Il Crocifisso nelle scuole: neutralità*

dello Stato e “regola della precauzione”), constatata la tendenziale contrapposizione tra volontà di riconoscimento delle identità minoritarie e di difesa di una tradizione maggioritaria, con ampie considerazioni ritiene la decisione della Corte costituzionale corretta nel declinare la competenza sulle norme regolamentari, ma censurabile rimane il dato che si tratta di materia impropriamente disciplinata da una siffatta normativa. Considera, poi, il principio di laicità, segnalandone il portato di uguaglianza delle fedi e delle culture, di necessaria equidistanza dello Stato, che non può consentire interventi promozionali rivolti solo a qualcuno; e chiede che a tali fini si operi con la “regola della prevenzione”: nei confronti di tradizioni culturali di matrice religiosa, il principio di imparzialità e di neutralità “può e deve essere interpretato e applicato più rigorosamente”.

Le comunicazioni dei Professori Ginesio Mantuano, Salvatore Prisco, Marco Olivetti, Giovanni Cimbalò, Venerando Marano e Carmela Ventrella Mancini, contribuiscono ad arricchire l’analisi, con considerazioni diffuse, articolate e ampiamente documentate.

Le osservazioni conclusive, affidate al Prof. Nicola Colaiani (*Prospettive processuali della “Questione del Crocifisso”*) operano un momento di sintesi degli orientamenti e delle considerazioni giuridiche sollecitati dall’ordinanza della Corte costituzionale del 2004 e da altre decisioni rese in subiecta materia, e delle ulteriori possibili vie di componimento di siffatte controversie.

**Flavia Petroncelli Hübler**

Angelo S. Lazzarotto, *La Cina di Mao processa la Chiesa. I missionari del Pime nel Henan 1938-1954*, Ed. Missionaria Italiana, Bologna, 2008, pp. 1-527.

Con questo nuovo volume il Padre Angelo Lazzarotto, esperto di storia mis-

sionaria del Pime, ci offre un significativo contributo storico sui tormentati rapporti tra Cina e Chiesa cattolica. Affatto casuale l’impiego del termine «processo» per descrivere il progressivo declino e l’annullamento della libertà religiosa avvenuto nei tre vicariati apostolici (Nanyang, Kaifeng e Weihui) della vasta provincia del Henan. Le date corrono tra il 1937 (anno dell’invasione militare nipponica in Cina) e il 1954 (anno entro il quale si compie lo sradicamento totale dei missionari stranieri per opera del Partito Comunista Cinese). A decenni di distanza da quegli avvenimenti, la base della politica religiosa introdotta da Mao Zedong resta inalterata nella sua interpretazione «scientifica» e nella prassi che impone il distacco dei cattolici da Roma (p. 503), così come resta pervasivo il sostrato ideologico, sebbene non sia più ispirato al modello sovietico (p.134). La Lettera di Benedetto XVI alla Chiesa cattolica della Repubblica Cinese (del 27 maggio 2007) non fa che registrare tale clima, nella speranza di un cambiamento politico.

Tutta la storia della missione cattolica in Cina, avverte l’A., è dominata da un presupposto ideologico di fondo: la liberazione «dai condizionamenti dell’imperialismo straniero» occidentale e da una arretratezza culturale di cui i missionari cristiani erano i corresponsabili «per aver fatto causa comune con i colonialisti occidentali» (p.49) fin dall’epoca dei cd. «trattati ineguali» (p.112). Un’esaltazione culminata nel decennio della «Grande Rivoluzione Culturale» maoista (1966-1976), con la «scomparsa...definitiva di ogni traccia di vita religiosa, la crudele repressione di ogni credente e la chiusura e demolizione di tutti i templi, le moschee e le chiese» (p.17).

Il resoconto del Lazzarotto si basa su una ricostruzione puntuale di scambi epistolari dei missionari nelle tre citate diocesi, nonché sui dispacci delle pubblicazioni dell’Istituto (AGPIME) e sulle